

Oggetto: Attuazione della disciplina dettata dagli articoli 40 e 40 bis del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Relazione illustrativa sulla ipotesi di accordo annuale relativo al Contratto integrativo economico per l'anno 2013.

Premessa

Nelle pubbliche amministrazioni le materie afferenti la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione decentrata integrativa sono disciplinate dal Titolo III del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'articolo 40 prevede che:

- Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. (comma 3-bis)
- A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di controllo interno, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. (comma 3-sexies).

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per l'elaborazione della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico-finanziaria", che tutti gli enti devono utilizzare per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, come richiesto dalla richiamata normativa. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:

- a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti di controllo;
- a fornire al cittadino/utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

Con deliberazione n. 78 del 26/09/2013, la Giunta Comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione della presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), determinando, altresì, il fondo 2012.

Ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999, in data 11 maggio 2014 la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2012 per il personale non dirigente.

L'accordo è stato stipulato con l'osservanza particolare delle seguenti disposizioni:

- art. 40 del D.Lgs n. 165/2011;

- artt. 15 e 17 del CCNL sottoscritto il 01.04.1999 per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali;
- artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004 per il personale comparto Regioni-Autonomie locali;
- Art. 9 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n.122 del 30.07.2010, che ha introdotto specifici vincoli alla contrattazione decentrata nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012;
- Art. 18 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n, 150;
- Artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 1 agosto 2011 n. 141.

Per quanto attiene la tipologia delle materie trattate al tavolo negoziale, si è tenuto conto del comma 2, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 1 agosto 2011 n. 141 che interpreta autenticamente il comma 5 dell'art. 65 del D.lgs 150/2009, relativo ai contratti collettivi nazionali. Tale disposizione stabilisce che le norme sui contratti collettivi nazionali demandate alla sottoscrizione della nuova tornata contrattuale sono solo quelle che disciplinano il procedimento di stipulazione e controllo e non quelle che incidono sulla definizione delle materie di competenza dei contratti stessi e pertanto, viene confermata l'immediata e piena applicabilità dell'art. 40 del D.Lgs 165/2011 che esclude dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali e la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

Lo schema di relazione illustrativa è composto da due distinti moduli, così articolati:

- 1) illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
- 2) illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premilari; altre informazioni utili.

MODULO 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO

Data di sottoscrizione	In data 11 maggio 2014, la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate con relativa disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse
Periodo temporale di vigenza	L'ipotesi di accordo afferisce le modalità di utilizzo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, che nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 4, comma 1, dello stesso CCNL, sono determinate in sede di CDI con cadenza annuale. (Contratto integrativo economico per l'anno 2012)
Composizione della delegazione trattante	Per l'Amministrazione comunale le trattative sono state condotte dalla Delegazione trattante di parte pubblica, nominata con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 14/01/2010 e così composta: 1. Dott. Busciglio Gaetano Segretario Comunale – Presidente

	<p>2. Geom.Giacomelli Edo Responsabile Ufficio Lavori pubblici – componente; La parte sindacale ammessa alal contrattazione è composta dalla RSU Aziendale e dalle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL CISL Al termine della fase negoziale, l'ipotesi di accordo è stata sottoscritta dalla RSU Aziendale e dalle OOSS</p>
<p>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</p>	<p>Il contratto integrativo economico ha disciplinato esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate a'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2012. In particolare sono state trattate le seguenti materie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17, 2) I criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione corrisposti al personale sulla base di obiettivi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi; i criteri di ripartizione delle risorse per le finalità di cui all'art. 17, comma 2, lett.a); 3) Le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere d), e), f), i); 4) I criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).
<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Certificazione dell'Organo di controllo interno alla relazione illustrativa.</p>	<p>L'ipotesi di accordo con allegata relazione illustrativa tecnico finanziaria, con nota prot. n.3429 del 15/11/2014 è stata inviata al revisore unico dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi derivanti da tale ipotesi con i vincoli di bilancio, nonché per la certificazione dei relativi oneri,a i sensi dell'art. 5 del CCNL del 1.04.1999.</p>
<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>E' stato adottato il piano delle performance previsto dall'art. 10 del D:Lgs. 150/2009 E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11,</p>

	comma 2 del D:Lgs. 150/2009 E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 e 8 della'rt. 11 del D.Lgs. n. 150/2009
--	--

MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

La delegazione trattante, annualmente, procede alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale vengono disciplinate esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione delle disposizioni inserite nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNI del 22.1.2004.

In data 26/09/2013, a seguito invio delle linee programmatiche emanate con deliberazione di Giunta comunale, la Delegazione trattante ha avviato il tavolo negoziale per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012. In data 12/05/2014 la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il contratto integrativo economico anno 2012 per il personale non dirigente.

Il presente modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione del Revisore dei conti ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale. Di seguito vengono illustrati i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

Art. 1 – Ambito di applicazione e durata

Con il primo articolo viene specificato che il contratto è destinato a regolamentare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013

Le scelte operate della Delegazione trattante sono state effettuate nel pieno rispetto delle direttive formalizzate dall'Amministrazione comunale alla parte pubblica con delibera di G.C. n. 78 del 30/10/2013.

Art. 2 - Prerogative sindacali

Relativamente alle prerogative sindacali si rinvia a quanto disposto dal C.C.N.L. quadro del 07/08/98 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 3 – Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

Con il presente articolo vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate secondo la disciplina dettata dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999. Al fine di fornire un quadro esaustivo delle modalità di costituzione del fondo, si è ritenuto utile avvalersi della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinata in due distinte categorie:

- a) “risorse decentrate stabili”,utilizzando le voci riportate al comma 2, che ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
- b) “risorse decentrate variabili”, utilizzando le voci indicate dal comma 3, che comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.

Nella costituzione del fondo è prevista la riduzione ex art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010

Art. 4 – Compensi per l’esercizio di particolari responsabilità

In applicazione dall’art. 17, comma 2 –lettera f) del CCNL del 01/04/1999 sono attribuite specifiche indennità al personale appartenente alle categorie B,C per l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo le disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.03.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dal modello organizzativo adottato dall’Ente, i responsabili di servizio con posizione organizzativa attribuiscono, laddove si ritiene necessario e propedeutico a garantire un efficace ed ottimale funzionamento della propria struttura organizzativa, gli incarichi per l’espletamento di mansioni che richiedono un elevato grado di attenzione e l’assunzione di specifiche e significative responsabilità.

Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammontano a € 10.500,00

Art. 5 – Progressioni orizzontali

Per l’anno 2012 non sono previste progressioni e l’importo messo a disposizione ammonta a€ 30.246,54

Art. 6 – Indennità di turno

Questo istituto viene previsto per il personale della polizia municipale per lo svolgimento della loro funzione ed ammonta per l’anno 2012 a € 2.069,61

Art. 7 – Indennità di rischio, fonte contrattuale art. 17 lett. d) del CCNL 01.04.1999

Viene prevista questa indennità per il personale che svolge attività ritenute a rischio e in particolar modo per il personale operaio e per il personale addetto agli impianti sportivi. Viene stabilito un importo mensile di € 30,00 e un totale di € 6.052,04

Art. 8 – Indennità di comparto, fonte contrattuale art. 33 del CCNL 22/01/2004

Tale indennità viene previsto nell’importo di € 11.686,38

Art. 9 – Fondo per compensare l’esercizio di compiti e funzioni particolari, fonte contrattuale art. 17, comma 2- lettera i) del CCNL 01.04.1999

L’indennità in esame introdotta dall’art. 36 del CCNL 22.01.2004 all’art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell’1.4.1999 è finalizzata a compensare specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni al personale delle categorie b e c.

Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammontano a € 1.500,00

Art. 10 – Maggiorazioni festive, fonte contrattuale art. 17 lett.d) del CCNL 01/04/2009

Viene prevista la somma di € 6.335,79 per il finanziamento di tale indennità

Art. 11 – Produttività ex responsabili

Una quota di € 9.367,21 viene prevista quale quota di produttività percepita dalle ex figure di responsabili successivamente uscite dal fondo e transitate nelle posizioni organizzative

Art. 12 – Compensi legge Merloni, recupero ICI e TARSU, fonte contrattuale art. 15 comma 1 lettera k) del CCNL 01/04/1999

Viene riconosciuta la somma di € 12.175,78 da liquidare quale compenso per il recupero ICI e TARSU e quale compenso relativo alla legge Merloni.

Art. 13 – Produttività individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004. fonte contrattuale art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1/04/99, art. 37 del CCNL 22.01.2004 e art. 4, comma 2, del D.Lgs 150/2009

Le risorse da assegnare al fondo per remunerare la produttività collettiva e individuale ed il miglioramento dei servizi sono determinate per differenza tra il totale delle risorse complessive stabilite per l'anno 2012 e il totale delle risorse utilizzate per remunerare gli istituti contrattuali, come previsto dall'art. 17 del CCNL del 01.04.1999 e successivi contratti di lavoro.

Per l'anno 2012 una quota che ammonta a € 2.105,00 viene destinata al finanziamento del progetto relativo al pronto intervento, la somma di € 2.200,00 deriva da apposito trasferimento di fondi dalla regione da destinarsi ad un ex dipendente regionale, la somma di € 6.032,81 potrà essere erogata solamente a seguito di apposito parere da parte del nucleo di valutazione e la somma di € 1.679,27 viene accantonata in quanto relativa a personale comandato presso altra amministrazione.

La ripartizione della produttività è avvenuta sulla base delle valutazioni tramite la compilazione di schede.

Il responsabile Risorse umane
Busciglio Gaetano